



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2010  
(OR. en)**

**11856/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0192 (COD)**

**SOC 447  
CODEC 659**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 25 giugno 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto: Parere della Commissione conformemente all'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010)347 definitivo.

---

All.: COM(2010)347 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.6.2010  
COM(2010)347 definitivo

2008/0192 (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**Conformemente all'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione del Consiglio concernente  
la proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**sull'applicazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE**

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**Conformemente all'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione del Consiglio concernente  
la proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**sull'applicazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che  
esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE**

**1. INTRODUZIONE**

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione comunica di seguito il suo parere sui 17 emendamenti proposti dal Parlamento.

**2. CONTESTO**

La Commissione ha adottato la sua proposta di direttiva<sup>1</sup> il 3 ottobre 2008 e l'ha inviata lo stesso giorno al Parlamento europeo e al Consiglio per la sua adozione nel quadro della procedura di decisione prevista dall'articolo 251 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere il 24 marzo 2009.

Il 6 maggio 2009, il Parlamento europeo ha adottato, in prima lettura, una risoluzione legislativa che approvava la proposta della Commissione con 28 emendamenti<sup>2</sup>. La Commissione ha dichiarato in seduta plenaria del Parlamento europeo che poteva accettare la maggior parte degli emendamenti, integralmente o nella sostanza.

Conformemente all'articolo 251 del trattato CE, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta il 30 novembre 2009 e ha ufficialmente adottato la sua posizione in prima lettura l'8 marzo 2010<sup>3</sup>.

La Commissione ha adottato la sua comunicazione al Parlamento europeo concernente la posizione in prima lettura del Consiglio il 22 marzo 2010<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> COM(2008) 636).

<sup>2</sup> A6-0258/2009.

<sup>3</sup> Posizione (UE) n. 8/010, GU C 123 del 12.05.2010, pag. 5.

<sup>4</sup> COM(2010)99.

### **3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA**

La proposta della Commissione intende modificare il quadro giuridico comunitario relativo all'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne ai lavoratori autonomi e ai loro coniugi.

La proposta introduce modifiche sostanziali alla direttiva vigente, che risale al 1986. In primo luogo, amplia la nozione di "coniuge" includendo i conviventi, nella misura in cui sono riconosciuti dalla legislazione nazionale. In secondo luogo, la proposta prevede che il coniuge il quale assiste il lavoratore autonomo nell'ambito del suo contributo all'impresa familiare deve poter beneficiare, su sua richiesta, della protezione sociale. Infine, la proposta prevede che le lavoratrici autonome e le coniugi che assistono devono poter beneficiare, su loro richiesta, di un'indennità di maternità in grado di consentire loro di interrompere le attività professionali per almeno 14 settimane.

### **4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Nella sua comunicazione concernente la posizione del Consiglio in prima lettura, la Commissione è giunta alla conclusione che, pur considerando che la posizione in prima lettura del Consiglio non corrispondeva su alcuni punti essenziali alla sua proposta iniziale, il solo modo di consentire al procedimento di proseguire era di sostenere il testo della posizione del Consiglio in prima lettura.

Il Parlamento europeo ha adottato un numero limitato di emendamenti alla posizione del Consiglio al fine di precisare il testo, piuttosto che modificarne la portata. Gli emendamenti del Parlamento sono stati esaminati e approvati durante le discussioni tra i due colegislatori, con il sostegno della Commissione europea.

#### **4.1. Emendamenti accettati dalla Commissione**

La Commissione accetta tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, considerando che essi sono conformi all'obiettivo globale della proposta.

### **5. CONCLUSIONI**

In virtù dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione modifica la sua proposta conformemente agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria il 18 maggio 2010.